



# Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

## II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributarî"

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

#### SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 416 DEL 07/04/2020

#### OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2020 a favore della Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l., per l'esercizio delle attività di produzione di conglomerati cementizi, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolte nello stabilimento sito in C.da Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

#### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)  
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Avv. Anna Maria Tripodo

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
<b>PRESO NOTA</b>	<b>07/04/2020</b>			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario

Avv. Anna Maria Tripodo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente

Allegato 2

AREA 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente  
UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente - Messina  
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina  
Tel.090-29.28.649 -- Fax 090-29.82.360  
PEC. [uta\\_me@pec.territorioambiente.it](mailto:uta_me@pec.territorioambiente.it)  
Mail : [updm.messina@regione.sicilia.it](mailto:updm.messina@regione.sicilia.it)

Prot. n° 15228 del 12 marzo 2020

Riscontro nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

All. n° \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l. – Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'impianto di: 1) produzione Conglomerati Cementizi; 2) produzione Conglomerati Bituminosi; 3) Frantumazione Vagliatura e selezione Inerti; 4) Messa in riserva R13 e recupero R5 di Rifiuti non Pericolosi" che svolge nello stabilimento sito in C/da Camicia s.n.c. del Comune di Barcellona P.G. (ME).

### *Parere endoprocedimentale AUA n. 01/2020*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- VISTO** la legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- VISTO** la legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- VISTO** la legge n. 288 del 04/08/1989;
- VISTO** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- VISTO** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti" ai sensi del D.P.R. 203/88;
- VISTO** il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono atmosferico";
- VISTO** il D.Lgs. , n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" che ha sostituito e abrogato il D.P.R. 24/maggio 1998 n. 203;
- VISTO** l'articolo 269 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. che recita:
- comma 1: "( )...L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
  - comma 1bis: " In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3,7 e 8 le procedure previste dal D.Lgs. di attuazione dell'articolo 23, comma 1 del presente decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012 n.35;
  - comma 4 lett. c): "l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli art. 270 e 271: (..) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire";
- VISTO** l'articolo 271, comma 4 del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. secondo il quale:
- comma 4 " i piani e i programmi previsti dalle normative vigenti sulla qualità dell'aria, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati negli Allegati alla Parte Quinta del suddetto

decreto ,purché ciò risulti necessario al conseguimento del valore limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria",

- comma 5 ;" per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1998, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani di cui al comma 4....".

- VISTO** l'art. 272-bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. che testualmente recita "[...] le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]" e che tali autorizzazioni possono anche prevedere "[...] concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m<sup>3</sup> o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.";
- VISTO** l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTO** l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale" che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** l'art. 10 comma 1 del sopracitato D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59, dispone che: "I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi";
- VISTO** il D.M. Ambiente del 15.01.2014 "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii";
- VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170", entrato in vigore il 19 dicembre 2017;
- VISTO** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998);
- VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 15994 del 02/10/06;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 dell'08/03/2007;
- VISTO** l'art. 68, Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;
- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 Luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della L.R. 15 maggio 2000);
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- VISTO** il D. A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il “*Piano regionale di coordinamento della qualità dell’aria*” ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** il D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999, con la quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l’esposizione dei risultati analitici;
- VISTO** il D.M. del 25 agosto 2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88;
- VISTO** Il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 “. *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* , come sostituito degli artt. 214 e 216 del Testo Unico Ambientale n. 152/2006 e ss. mm. ii..
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;
- VISTO** l’art. 11, comma 110, della L.R. 09/05/2012 n. 26 che attribuisce le competenze della Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la Lotta contro l’Inquinamento all’ Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto “*Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall’art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune*”;
- VISTA** la Circolare Ministeriale prot. n. 498011GAB del 07/11/2013 recante “*Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’”autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione*”;
- VISTA** la Circolare Ministeriale prot. n. 1121.21 del 21/01/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”.
- VISTO** il D.Lgs.vo del 29 giugno 2010, n. 128 con la quale si modifica e si integra il D.Lgs.vo n. 152/06, recante norme in materia ambientale del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni*” con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell’Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** il D.D.G. n. 706 del 06/08/2019 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente con il quale è stato conferito all’Ing. Gianpaolo Nicocia, l’incarico di Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina;
- VISTO** il D.D.G. n. 717 del 06/08/2019 con il quale è conferito l’incarico all’Arch. Santo Campolo di dirigente responsabile dell’U.O.B. Territoriale Ambientale 2 – Messina del Dipartimento Regionale dell’Ambiente.

**PREMESSO:**

- ✓ la Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.**, per il tramite del SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) in data 11.01.2017 ha presentato istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, per le attività Messa in riserva R13 e di recupero R5 “Riciclo/riutilizzo di rifiuti inerti non pericolosi. Detta richiesta è stata archiviata dalla Città Metropolitana di Messina con nota n. 2224 del 09.04.2018 in quanto la **Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l.** non ha prodotto gli atti inerenti l’autorizzazione ai fini idraulici da parte del Genio Civile di Messina;
- ✓ successivamente la Ditta in accoglimento delle prescrizioni di cui all’autorizzazione idraulica del Genio Civile di Messina prot.n. 80627 del 11/04/2019, tramite il SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) con

nota del 12/07/2019 prot. n. 1632 ha presentato nuova istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii;
- Autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.e ii;
- Autorizzazione messa in riserva R13 e recupero R5 di Rifiuti non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii;
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

- ✓ in sede di Conferenza dei Servizi del 10/09/2019 convocata dalla Città Metropolitana di Messina con nota del 22/07/2019 prot. n. 23445, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi e delle successive integrazioni è emersa la necessità che la Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l. integrasse con una dettagliata esplicitazione tecnico-grafica e documentale sui:
  - sistemi di abbattimento delle polveri nell'impianto di frantumazione vagliatura e selezione inerti, nella fase di carico dei silos (cementizio) ed essiccatore (bituminoso) e lungo la viabilità di servizio interna dello stabilimento;
  - sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni acustiche nella fase di carico dei silos (cementizio) ed essiccatore (bituminoso);
  - punti di emissione degli impianti di produzione conglomerato cementizio e bituminosi;
- ✓ dovendosi acquisire i pareri del Comune di Barcellona P.G. (ME) in merito alla compatibilità urbanistica ed igienico sanitaria, sono stati concessi gg. 25 per produrre le integrazioni richieste;
- ✓ la Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l., in data 03/10/2019 tramite il SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) ha inviato le integrazioni richieste proponendo una riorganizzazione delle performance produttive ed ambientali delle singole aree operative oltre che l'abbattimento dei corpi di fabbrica (capannone e laboratorio prove) per i quali il Genio Civile di Messina ne aveva disposto lo spostamento;
- ✓ inoltre la Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l avrebbe dovuto acquisire il provvedimento d'Iscrizione al registro provinciale dei recuperatori dei rifiuti per R13 ed R5.

#### 1. Ubicazione e descrizione dello stabilimento:

La Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l. ha svolto e chiede di svolgere le proprie attività nel sito di Contrada Camicia del Comune di Barcellona P.G. su un'area contermina alle mura d'argine in sponda sinistra del Torrente Mela. Le aree di lavoro si sviluppano su una superficie pari a circa 20.000 mq. censita nel foglio di mappa n. 5 particelle n. 28 - 400 - 730 - 871 - 869 - 731 - 547 - 267 - 26 - 610 - 350 ed urbanisticamente ricadono in zona "E1" area agricola produttiva.

L'impianto, come si evince dalla relazione tecnica redatta del tecnico incaricato Ing. Salvatore Venuto, è strutturato nelle seguenti aree di lavoro:

- Frantumazione, vagliatura e selezione inerti;
- Produzione di conglomerato bituminoso;
- Produzione di conglomerato cementizio;
- Messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) di rifiuti non pericolosi;
- Attività di recupero R5 di sostanze inorganiche.

**In virtù degli atti autorizzativi acquisiti (decreto assessoriale o determina dirigenziale) le attività di cui sopra sono state espletate fino al 2016; attualmente l'impianto non viene utilizzato in quanto si attende il rinnovo delle autorizzazioni attraverso il rilascio dell' AU.A..**

#### 2. Stato di Fatto come da elaborati progettuali trasmessi e integrati.

Lo stabilimento è delimitato perimetralmente da un muro di recinzione in blocchi di cemento, pilastri e cordoli in c.a per un'altezza media di 3,0 m dal piano di calpestio stradale con accesso e uscita tramite una viabilità pubblica che non interferisce con le pertinenze appartenenti al demanio fluviale. All'interno, oltre agli impianti produttivi, sono presenti i manufatti edilizi adibiti a uffici, i locali destinati alle maestranze, il deposito lubrificanti, il laboratorio prove ed un capannone. Una rete di rampe e dossi, realizzati prevalentemente in battuto cementizio e alcune parti in c.l.s., consentono il collegamento interno tra gli stabili sopra citati, gli impianti autorizzati, le zone adibite al deposito materie prime e la zona adibita alla messa in riserva e recupero.

#### 3. Stato di progetto come da elaborati progettuali trasmessi e integrati.

La richiesta di AU.A. di cui all'integrazione del 04/10/2019 prevede una importante fase di manutenzione, revamping e riorganizzazione delle performance produttive ed ambientali delle singole aree operative con

l'abbattimento dei corpi di fabbrica del capannone e del laboratorio prove per i quali il Genio Civile di Messina aveva disposto lo spostamento.

In particolare per i settori messa in riserva R13 e recupero R5, materiali ed impianti di conglomerati bituminosi e conglomerato cementizio sono previste pavimentazione in battuto di cemento e/o bitume, in modo da evitare che i rifiuti vengano a contatto con il suolo sottostante secondo le disposizioni di cui all' art. 6 del DMA 05/02/'98 e ss.mm.ii..

Si prevede inoltre la localizzazione planimetrica delle piste per la viabilità interna, delle griglie e dei dossi di contenimento delle acque piovane e delle acque da dilavamento e la definizione puntuale del sistema di abbattimento delle polveri.

Per gli scarichi provenienti dai servizi igienici che non recapitano in pubblica fognatura è stata stipulata apposita convenzione con ditta specializzata per il prelievamento e conferimento in sito autorizzato come si evince come si evince dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Barcellona P.G il 06/11/2019 e dalla dichiarazione resa dal titolare e legale rappresentante della ditta in data 14/11/2019.

#### 4. Titoli abilitati posseduti

La Ditta come si evince dalla documentazione trasmessa, era in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

Settore	Ente Competente	Atto	Scadenza	Note
Emissione in Atmosfera	Assessorato Regionale Territorio e Ambiente	D.R.S. n° 473 del 21/06/2007	21/06/2022	Impianto produzione Conglomerati Bituminosi
	Assessorato Regionale Territorio e Ambiente	D.A. n° 157 del 18/03/1997	31/12/2014	Impianto produzione Conglomerati Cementizi
	Provincia Regionale di Messina	D.D. n° 21 del 03/03/2011	03/03/2026	Impianto di Frantumazione, Vagliatura e Selezione Inerti
Gestione Rifiuti	Provincia Regionale di Messina	Iscrizione registro prot. n° 82 del 02/04/2003.	24/03/2018	Messa in riserva R 13 Rifiuti non Pericolosi

ed ha esercitato le attività di cui sopra fino al 31/12/2016.

#### 5. Documentazione tecnico progettuale trasmessa.

La documentazione tecnico progettuale trasmessa dal SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) con nota e PEC del 17/07/2019, assunta al protocollo ARTA con il n. 50091 del 17/07/2019 nella configurazione definitiva comprensiva delle successive integrazioni progettuali comprende i seguenti atti ed elaborati:

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale -	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di Barcellona P.G con nota e PEC del 17/07/2019</i>
Scheda AUA – scheda G 1	
Aerofotogrammetria	
Relazione tecnica introduttiva	
Relazione gestione acque	
Relazione gestione rifiuti	
Relazione impianti emissione	
Schema a blocchi del processo produttivo	
Documentazione impianto conglomerati	
Documentazione Impianto frantumazione	
Documentazione Impianto Bitume	

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Documentazione Impianto Bitume	<p><i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di Barcellona P.G con nota e PEC del 17/07/2019</i></p>
Schede tecniche Punti di emissione e quadri riassuntivi	
Documentazione fotografica punti emissione e E 1, E 1fs, E 2.	
Parere Anas	
Parere Consorzio Autostrade	
Parere Urbanistico Comune di Barcellona P.G.	
Parere Sanatoria Edilizia Comune di Barcellona P.G.	
Parere Genio Civile Sanatoria	
Parere Soprintendenza	
Parere conformità impianto antincendio	
Parere Idraulico Genio Civile	
Planimetria generale area rifiuti e materiali	
Planimetria schema impianti	
Planimetria generale localizzazione degli impianti	
Planimetria generale impianto	
Delega al professionista ing. Salvatore Venuto	
C. I. Amministratore Unico - Giacomo Venuto	
C. I. e titolo di studio geom. Bucca Antonino	
Relazione tecnica integrativa riassuntiva dello stabilimento	
D.R.S. n° 473 del 21/06/2007 - Emissioni in Atmosfera Impianto Conglomerati Bituminosi	
D.A. n° 157 del 18/03/1997 - Impianto produzione Conglomerati Cementizi	
D.D. n° 21 del 03/03/2011 - Impianto di Frantumazione, Vagliatura e Selezione Inerti	
Relazione tecnica integrativa – Descrizione attività impianti	
Relazione tecnica valutazione acustica ambientale	<p><i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di Barcellona P.G con nota e PEC del 16/10/2019</i></p>
Elaborato grafico – Suddivisione aree di produzione, schema viabilità interna, planimetria e sezioni impianto prima pioggia.	
Elaborato grafico – Layout dell’impianto.	
Autorizzazione urbanistica, igienico sanitario ed acustica -Comune di Barcellona P.G	
Scheda AUA aggiornata	
Scheda C emissioni in atmosfera	
Scheda E	
Scheda G	
Dichiarazione dell’Amministratore Unico su conferimento in sito autorizzato scarichi reflui e di prima pioggia	
Convenzione con la FM Costruzioni- ditta specializza	
Iscrizione FM Costruzioni albo nazionale imprese che effettuano la gestione dei rifiuti	

Atti amministrativi - Elaborati tecnici	Note
Relazione tecnica	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di Barcellona P.G con nota e PEC del 07/01/2020</i>
Piano Catastale aggiornato	
Planimetria stato di fatto aggiornata	
Richiesta frazionamento canoni Iscrizione albo Metropolitan	
Ricevute bollettini di Pagamento tasse	
Scheda tecnica Caldaia TH 600	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dalla Ditta con PEO del 22/01/2020</i>
Scheda tecnica Riscaldatore ad olio diatermico TH	
Scheda tecnica Bruciatore GBA 100.2 Oli Combustibile	
Provvedimento di iscrizione al registro dei recuperatori dei rifiuti	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dalla Città Metropolitana con PEC del 14/02/2020</i>
Relazione tecnica integrativa – Attività R13 ed R5 del 12/12/2019	<i>Documentazione ed elaborati trasmessi dal SUAP del Comune di Barcellona P.G con nota e PEC del 27/02/2020</i>
Planimetria catastale aggiornata con e l'aerofotogrammetria dell'impianto	
Elaborati grafici dettagliati delle singole aree di produzione	
Relazione tecnica integrativa Attività R13 ed R5 del 18/02/2020	
Scheda tecnica aggiornata Punto di emissione e quadro riassuntivo E1	
Scheda tecnica aggiornata Punto di emissione e quadro riassuntivo E2	
Scheda tecnica aggiornata Punto di emissione e quadro riassuntivo <u>E1</u> <u>SF</u>	

#### 6. Messa in Riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e recupero R5 di Rifiuti non pericolosi

La Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l., come riportato negli elaborati progettuali integrati e rimodulati del 12/12/2019, la Città Metropolitana di Messina il 30/12/2019 con provvedimento n° 12 per l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e recupero R5.

Detti settori, collocati nell' area Sud – Ovest dello stabilimento, avranno una pavimentazione prevalentemente in battuto cementizio con zone in asfalto misto c.l.s. con pendenza naturale del 2% e sono suddivisi per tipologia omogenea di rifiuti contraddistinti mediante tabelle con i relativi codici C.E.R..

Il progetto prevede un ampliamento a nuove tipologie di rifiuto non pericoloso da sottoporre a recupero e, conseguentemente, un aumento dei volumi complessivi di rifiuti autorizzati da recuperare nel sito produttivo di C/da Camicia s.n.c..

#### Settore R13 (autonoma e a servizio R5) come da elaborati progettuali trasmessi

L'attività di conferimento e messa in riserva R13, in precedenza già effettuata in virtù dell'autorizzazione rilasciata dalla ex Provincia Regionale di Messina n° 82 del 02/04/2003, nella nuova riconfigurazione progettuale proposta avrà un' estensione di circa 2.376,15 mq., sarà separata e delimitata dall'attività di recupero mediante blocchi di conglomerati cementizio sovrapposti o da analogo materiale aventi un' altezza non superiore a ml 3,50 e sarà suddivisa nei seguenti settori:

Settore	Superficie
<i>di conferimento rifiuti in entrata</i>	mq. 134,00
<i>di deposito e messa in riserva</i>	mq. 2001,6
<i>di deposito temporaneo</i>	mq. 108,20
<i>di ispezione visiva rifiuti in entrata</i>	mq. 51,65
<i>di rifiuti non conformi</i>	mq. 80,70

Il settore di deposito e messa in riserva (autonoma) R13, suddiviso per tipologia omogenea di rifiuti inerti non pericolosi, come individuate all'allegato 1 al D.M.A 05/02/1998, sarà contraddistinto da tabelle con i relativi codici C.E.R come di seguito indicate:

Voce.	Settore	Superficie	Potenzialità giornaliera
7.1	<i>rifiuti da demolizione</i>	mq 230,00	circa 460,00 mc, pari a ton. 736,00
7.2	<i>rifiuti da cave</i>	mq 137,00	circa 274,00 mc., pari a ton. 438,40.
7.3	<i>rifiuti da sfridi di ceramiche</i>	mq 18,00	circa 216,80 mc, pari a circa ton. 346,88.
7.6	<i>rifiuti solidi da scarifica</i>	mq. 595,80	circa 1.191,60 mc., pari a ton. 190,60.
7.11	<i>pietrisco tolto d'opera</i>	mq 192,00	circa 384,00 mc., pari a circa ton. 614,40.
7.31 bis	<i>terre e rocce da scavo</i>	mq 228,80	circa 457,60 mc pari a circa ton. 732,16.
13.6	<i>gessi chimici da desolforazione</i>	mq 300,00	circa 600.,00 mc., pari a circa ton. 960,00
4.1	<i>scorie provenienti dall'industria della metallurgia</i>	mq 300,00	circa 600,00 mc, pari a ton. 960,00.

L'impianto proposto di messa in Riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e recupero R5 di Rifiuti non pericolosi avrà una potenzialità complessiva di stoccaggio rifiuti in entrata pari a:

Giornaliera	Annua (su circa 200 giorni)
ton. 3.422,00	ton. 684.400,00

#### Settore R 5 recupero

La nuova attività R5 si svolgerà su un'area avente un'estensione di circa 1.150 mq., mediante la creazione di specifica zona attrezzata per il trattamento ed il recupero di rifiuti non pericolosi cui fa capo *l'impianto di frantumazione e selezione già presente in loco* ed è finalizzata alla produzione di *conglomerato bituminoso e conglomerato cementizio*. Le aree utilizzate per le attività di recupero, saranno distinte dalle aree di stoccaggio e produzione delle materie prime secondarie, e saranno strutturate in due settori aventi analogo processo di lavorazione frantumazione, classificazione, vagliatura, stoccaggio e trasporto, distinto per tipologie di materiale in ingresso:

- recupere/riutilizzo rifiuti non pericolosi da demolizione e costruzione: con quantità complessiva annua pari a 2.700 tonnellate come da classe VI del D.M.A. n° 350/1998;
- inerti lapidei da cave autorizzate, con quantità complessiva annua pari a 258.600 tonnellate come da classe I del D.M.A. n° 350/1998.

L'impianto esistente, precedentemente autorizzato con D.D. n. 21 del 03/03/2011 prot. n. 09079 per la frantumazione di materiali da cava, è costituito da macchinari "FINLAY" con le seguenti fasi di lavorazione:

- *frantumazione primaria* - convogliamento materiali con pala meccanica per vibro-vagliatore;
- *Vibro – vagliatura* – selezione per granulometria - 1 vibro vaglio a due piani;
- *frantumazione secondaria e vagliatura finale* - frantumazione con 1 mulino a martelli.

Per detto impianto la Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l. chiede l'autorizzazione per la frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi e come riportato negli elaborati progettuali integrati e rimodulati sarà in grado di suddividere il materiale in ingresso fondamentalmente in tre flussi:

- il materiale inerte nuovamente utilizzabile;
- gli scarti di selezione (carta, plastica, legno, impurezze ,etc.);
- la frazione metallica;

Le fasi di lavorazione verranno effettuate con materiale umido in modo da azzerare qualsiasi tipo di emissione diffusa grazie ai dispositivi per la docciatura degli inerti di cui dispongono i macchinari e le acque utilizzate sono convogliate in vasche di sedimentazione e chiarificazione in modo da costituire un ciclo chiuso che ne consente il loro riutilizzo.

L'attività di Recupero e/o Riutilizzo sostanze inorganiche in R5, suddiviso per tipologia omogenea di rifiuti inerti non pericolosi, come individuate all'allegato 1 sub-allegato 1 del D.M.A 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/'06 sarà contraddistinto da tabelle con i relativi codici C.E.R e riguarda:

Voce	Settore	Codice C.E.R.	Superficie	Potenzialità annua
7.1	<i>rifiuti da demolizione</i>	(101311) (170101) (170102) (170103) (170107) (170802) (170904) (200301)	mq 230,00	pari ton. 400,00
7.6	<i>rifiuti solidi da scarifica</i>	(170302)	mq. 595,80	pari a ton. 1300,00.
7.31 bis	<i>terre e rocce da scavo</i>	(170504)	mq 228,80	pari a ton. 1000,00.
<b>con quantità complessiva annua pari a 2.700 tonnellate come da classe VI del D.M.A. n° 350/1998</b>				

Complessivamente l'impianto proposto (*recupere/riutilizzo rifiuti non pericolosi e inerti lapidei da cave autorizzate*) avrà una potenzialità produttiva pari a:

oraria	giornaliera, (su 4 - 5 ore)	Annua (su 20 giornate al mese e per 10 mesi all'anno)
ton. 45,00	ton. 225,00	ton. 45.000,00

La tipologia di emissione che si genera dal ciclo produttivo R5 è classificabile come polveri diffusa (priva di sostanze pericolose), derivante dall'impianto di frantumazione e selezione inerti e dalle operazioni di stoccaggio, movimentazione dei mezzi e degli inerti. Il sistema di abbattimento adottato prevede, in tutti i vari componenti dell'impianto e per tutta l'area su cui si esplica il processo di lavorazione, irrigatori e nebulizzatori di acqua per l'abbattimento delle parti aeriformi polverose.

#### 7. L'impianto di produzione conglomerato bituminoso come da elaborati progettuali trasmessi

La ditta "Mediterranea Costruzioni s.r.l." con D.R.S. n. 473 del 21/06/2007 dell' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stata autorizzata per l'attività di produzione conglomerato bituminoso.

L'impianto esistente, per il quale si è proceduto ad inoltrare nel dicembre 2011 istanza di autorizzazione in ottemperanza all'art. 281 del D. Lgs n. 152/06, come riportato negli elaborati progettuali, **appartiene alla tipologia di impianti di tipo fisso discontinuo** ed è costituito da macchinari "SIM Società Italiana Macchine" **una Caldaia modello TH 600 con potenza pari a 0,639,5 Mw, un Bruciatore a due fiamme GENERAL NAVAL modello GBA 100-2 con potenza termica massima pari a 1,1137 Mw ed un Riscaldatore di olio diotermico GARIONI NAVAL modello TH con potenza termica massima pari a 4,1 Mw**, e si compone essenzialmente di due linee:

- *conglomerati bituminosi prodotti con inerti di cava e bitume;*
- *conglomerati bituminosi prodotti con inerti di cava e bitume ed aggiunta di materiali fresati.*

Il ciclo di lavorazione per la produzione di conglomerato bituminoso comprende le seguenti operazioni:

- *vagliatura e carico in tramoggia;*
- *carico nel Cilindro essiccatore;*
- *mescolatore inerti e bitume;*
- *invio al bruciatore;*
- *trasferimento alla caldaia oleodinamica.*

La graniglia di inerti di varie pezzature mediante le cinque tramogge del *pre-dosatore* vengono caricati su un nastro trasportatore ed avviati all'interno del tamburo essiccatore dove si trova il bruciatore che ne rimuove l'umidità producendo calore. In questa fase si generano dei "*filler di recupero*" sostanze pulvirodente che mediante il filtro a maniche vengono recuperate e trasferiti al silos di stoccaggio per essere riutilizzati nel ciclo produttivo nella percentuale del 3 al 5%.

Dopo il preliminare trattamento di riscaldamento ed essiccamento (nel quale si raggiungono temperature di 140-160°C), i materiali raggiunta la temperatura ideale per essere mescolati passano, mediante un elevatore a caldo, nella parte più alta della torre di mescolamento. Qui gli aggregati caldi sono sottoposti ad un ulteriore vaglio di selezione e separazione delle precedenti pezzature ottenute prima di essere trasmessi nel miscelatore dove avviene l'amalgamazione con il bitume liquido iniettato a spruzzo.

Il bitume liquido prima dell'amalgama viene riscaldato dalla caldaia oleotermica alimentata con olio diatermico (olio denso a basso contenuto di zolfo adatti per temperature fino a 300° con coefficiente di scambio termico inferiore rispetto a quelli dell'acqua o del vapore) che mantiene la temperatura costante per omogeneizzarne la composizione e tramite una pompa volumetrica viene dosato ed inviato nel mescolatore. Dopo un lasso di tempo che varia a seconda del dosaggio il conglomerato bituminoso di vari tipi prodotto viene trasferito ai silos di stoccaggio per il successivo carico agli autocarri per il trasporto ai cantieri esterni.

Come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati durante il processo di lavorazione si producono emissioni convogliate in due punti:

- il primo presso l'Essiccatore con il camino denominato E<sub>1</sub>;
- il secondo presso la Caldaia Oleotermica con il camino denominato E<sub>2</sub>.

L'abbattimento delle emissioni avviene mediante l'utilizzo di due filtri di tessuto a maniche, con gruppi di pulizia ad aria compressa, che permettono la cattura del particolato trasportato dal flusso d'aria sul tessuto per setacciamento e di trasferirlo per caduta nella tramoggia di fondo completa di coclea e valvola stellare. In questo modo le polveri secche vengono raccolte e riutilizzate reinserendole nel ciclo produttivo. Lo strato di polvere che si forma sulle maniche durante il normale funzionamento può incrementare notevolmente l'efficienza del filtro.

### Camino E<sub>1</sub>

Le polveri prodotte nella fase dell'essiccatore, come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati, nella fase di essiccamento degli inerti e miscelazione attraverso un sistema di aspirazione vengono convogliate nel filtro a manica e successivamente immesse in atmosfera attraverso il punto di emissione E 1 posto a quota 16,50 metri di forma circolare con diametro di 1,30 metri con una portata normalizzata umida di 21,804 Nmc/h. e portata normalizzata secca di 21,327 Nmc/h., con un utilizzo discontinuo da 2 o 5 ore al giorno per 5 giorni la settimana per un periodo di funzionamento di circa 300 giorni l'anno.

### Camino E<sub>2</sub>

La Caldaia Oleotermica, per mantenere il bitume liquido viene alimentata con olio combustibile B.T.Z. (olio denso a basso contenuto di zolfo) mantenuto a temperatura costante mediante olio diatermico, in fase di esercizio produce delle polveri che attraverso un sistema di aspirazione vengono convogliate nel filtro a manica e successivamente immesse in atmosfera attraverso il punto di emissione E 2 posto a quota 3,50 metri di forma circolare con diametro di 0,26 metri con una portata normalizzata umida di 1079 Nmc/h. e portata normalizzata secca di 1058 Nmc/h. con un utilizzo discontinuo di 4 - 5 ore al giorno per 20 giorni al mese per un periodo di funzionamento di circa 10 mesi l'anno.

L'impianto è a caldo con una potenzialità produttiva di:

oraria	giornaliera, (su 4 - 5 ore)	Annua (su 20 giornate al mese e per 10 mesi all'anno)
ton. 85,00	ton. 425,00	ton. 85.000,00

e riesce a produrre conglomerati bituminosi "vergini" utilizzando al massimo il 25% di materiale fresato proveniente dai rifiuti.

La gran parte delle lavorazioni per la produzione dei conglomerati bituminosi viene effettuata per mezzo di un impianto a ciclo chiuso completamente automatizzato e governato da una cabina di comando posta a ridosso dell'impianto stesso.

## 8. L'impianto di produzione conglomerato cementizio come da elaborati progettuali trasmessi

Con D.A. n. 157 del 18/03/1997 dell' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la Ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l. è stata autorizzata per l'attività di produzione conglomerati cementizi, in data 31/12/2011 la ditta ha inoltrato regolare istanza di rinnovo mai riscontrata. **Allo stato attuale l'impianto non è un funzione in quanto la ditta nel 2016 ha sospeso tutte la attività.**

L'impianto per il quale si chiede l'autorizzazione è quello esistente di cui al D.A. n. 157 del 18/03/1997, appartiene alla *tipologia di impianti a secco* ed utilizza materiali provenienti dalla frantumazione e/o pervenuti dall'esterno con granulometria adeguata; presenta due distinti punti di carico e si compone essenzialmente della:

- *linea inerti;*
- *della linea cemento;*
- *della linea acque d'impasto.*

Gli inerti con l'aggiunta e omogeneizzazione del legante (polvere di cemento), dell'inerte (sabbia, ghiaia e ghiaietto) e dell'acqua nelle giuste proporzioni vengono avviati ai doccioni di carico delle betoniere

all'interno delle quali avviene il relativo impasto del calcestruzzo. Il ciclo di lavorazione per la produzione di conglomerato cementizio è costituito da:

- *tramoggia di stoccaggio inerti;*
- *dosatore inerti;*
- *nastri trasportatori inerti;*
- *silos di stoccaggio cementi sfusi;*
- *coclee di trasporto cementi dai silos al dosatore;*
- *dosatore cementi ;*
- *coclea di trasporto dal dosatore al punto di carico delle autobetoniere;*
- *silos di stoccaggio e dosatura acqua;*
- *filtro di abbattimento polveri;*
- *cabina di comando per la pesatura ed il dosaggio.*

I materiali dal deposito di stoccaggio mediante una pala caricatrice vengono convogliati alle tramogge di carico da cui si dipartono le fasi di dosaggio, pesatura, miscelazione e carico degli inerti mediante nastro trasportatore per essere inviati ai doccioni di carico delle autobetoniere, contemporaneamente il cemento sfuso prelevato dal silos di stoccaggio tramite coclea incapsulata viene caratterizzato ed inviato al dosatore che ne determina il quantitativo da inviare ai doccioni di carico. L'acqua segue un percorso differente, l'aliquota proveniente dal pozzo e dalla vasca di riciclaggio, per a mezzo di tubazioni viene portata al punto di carico dei doccioni a secco previa misurazione della quantità. Raggiunto il punto di miscelazione e carico le fasi avvengono in perenne docciatura (acqua nebulizzata) che ha il compito di abbattere totalmente le polveri che dovessero prodursi.

In conclusione, una volta stabilita la composizione del calcestruzzo in base alla richiesta del cliente, un sistema automatico di pesatura e dosaggio comanda l'invio alla betoniera, posizionata nel box di carico, dei quantitativi di inerti, di cemento, di ceneri, di additivi ed acqua nelle proporzioni stabilite per il confezionamento delle varie tipologie di prodotto che viene prevalentemente nelle centrali di betonaggio.

Durante il processo di lavorazione si producono emissioni concentrate misurate in un punto, **camino denominato E<sub>1</sub> SF** presente presso l'ingresso e lo sfiato dei silos. L'abbattimento delle polveri avviene attraverso l'uso di filtri a manica che svolgono l'attività durante le fasi di dosaggio, carico e scarico inoltre tutti i sistemi saranno muniti di silenziatori.

#### **Camino E<sub>1</sub> SF**

Come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati, attraverso un sistema di aspirazione vengono convogliate nel filtro a manica e successivamente immesse in atmosfera attraverso il punto di emissione **E<sub>1</sub> SF** posto a quota 6,00 metri di forma circolare con diametro di 0,049 metri con una portata normalizzata umida di 3145 Nmc/h. e portata normalizzata secca di 3145Nmc/h. con un utilizzo discontinuo di 3 ore al giorno per 3 giorni la settimana per un periodo di funzionamento di circa 150 giorni l'anno.

La gran parte delle lavorazioni per la produzione dei conglomerati cementizi è gestita in maniera automatica da un'apparecchiatura che consente la diretta verifica delle fasi di confezionamento, di produzione, di registrazione dei dati per un ottimale controllo di tutto il processo.

L'impianto utilizzerà materie prime o materie prime seconde con una potenzialità produttiva di:

<b>oraria</b>	<b>giornaliera, (su 4 - 5 ore)</b>	<b>Annua (su 20 giornate al mese e per 10 mesi all'anno )</b>
ton. 85,00	ton. 425,00	ton. 85.000,00

produrrà conglomerati cementizi utilizzando al massimo il 20% di materiale fresato proveniente dai rifiuti.

#### **9 Approvvigionamento idrico dello stabilimento.**

L'impianto produttivo, come riportato negli elaborati progettuali trasmessi e integrati, nel suo complesso utilizza esclusivamente acqua proveniente dalla rete comunale ed è limitato ai volumi necessari per l'abbattimento delle polveri prodotte dall'impianto di frantumazione, alla bagnatura delle aree di stoccaggio, dei cumuli e delle piste di transito dei veicoli pesanti. prioritariamente viene utilizzata l'acqua derivata dalla raccolta delle acque piovane.

#### **10 Accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni diffuse.**

Lo stabilimento prima di riattivare le attività svolte fino al 2016 sarà sottoposto alla riorganizzazione delle performance produttive ed ambientali delle singole aree operative mediante manutenzione e miglioramento (revamping) dei diversi cicli produttivi in linea con l'evoluzione tecnologica e costruttiva intervenuta.

Come riportato negli elaborati progettuali trasmessi la tipologia di emissione che si generano dai cicli produttivi è classificabile come polveri diffusa, (priva di sostanze pericolose), derivante dall'impianto di frantumazione e selezione inerti e dalle operazioni di stoccaggio, movimentazione dei mezzi e degli inerti. Il sistema di abbattimento adottato sarà dotato dai seguenti accorgimenti che vengono applicati in distinti punti del ciclo produttivo:

- tutti i vari componenti dell'impianto e tutta l'area su cui si esplicano i processi di lavorazione, saranno provvisti di irrigatori e nebulizzatori di acqua per l'abbattimento delle parti aeriformi polverose;
- l'altezza di accumulo dei materiali di stoccaggio e/ o dovrà essere contenuta entro i mt. 2,00 o comunque al di sotto dell' altezza delle recinzioni delle singole aree;
- gestione della produzione di polveri nelle fase movimentazione dei materiali, anche per effetto degli agenti atmosferici, mantenendo una adeguata altezza di caduta;
- i piazzali interni saranno realizzati con pavimentazione di cemento e/o stabilizzati senza soluzione di continuità e perimetrati da dossi e canalette con griglie che fungeranno da punti di deflusso delle acque che delimiteranno sia le vie interne a doppio senso di circolazione dedicate ai mezzi di trasporto che le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) e/o di lavaggio impedisce la formazione di percolato;
- fasi di lavorazione (dal frantoio all'uscita compresi i nastri trasportatori) saranno chiuse da carter.
- i punti di deposito e stoccaggio dei materiali e dei cumuli di rifiuti non pericolosi saranno coperti (con coperture dinamiche) durante eventi atmosferici o quando non si prevede l'uso o la movimentazione;
- la zona di carico delle autobotti nell'impianto di produzione di conglomerato cementizio, in prossimità dei silos che contengono la materia prodotta, è attrezzata con sistemi di aspirazione che convogliano le eventuali polveri, previo passaggio in filtri di abbattimento, negli stessi contenitori di partenza;

## 11 Gestione Acque, Aree ed Impianti

Lo stabilimento nel suo complesso non produce scarichi di acque reflue provenienti dallo svolgimento delle attività produttive. L'utilizzo di acqua è prevista essenzialmente per ridurre significativamente le polveri derivanti dalle attività esercitate nel settore di frantumazione, selezione e deposito degli inerti, siano essi rifiuti che materie prime, oltre che per l'irrigazione dei piazzali al passaggio degli automezzi per l'abbattimento delle polveri diffuse.

I nebulizzatori saranno sia fissi che mobili e copriranno l'intera superficie dei vari settori dell'impianto e della viabilità interna. L'acqua di servizio utilizzata come acqua di lavaggio, subisce un trattamento a ciclo chiuso senza comportare alcuno scarico in fognatura o in acque superficiali, detto processo si integra con la sezione del ciclo produzione conglomerato di calcestruzzo.

### Scarichi delle acque reflue di dilavamento

E' previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte durante gli eventi piovosi. Le acque saranno convogliate e riutilizzate in circuito chiuso mediante pompe di sollevamento e sistemi di contenimento, anche interrati, muniti di vasche di separazione e disoleatore, filtrazione e sedimentazione per essere riutilizzate nel il sistema di abbattimento polveri. In ogni caso non vi è collegamento con i sistemi fognari e/o l'ambiente, sono previsti solo sistemi di emergenza da utilizzare in casi imprevisi e di portata non gestibile ordinariamente costituiti da due pozzi perdenti per le acque di seconda pioggia.

Dal computo delle superfici è possibile escludere alcune zone non dedicate alle attività peculiari dell' attività produttiva quali le superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, compresi quelli a servizio dell' attività dell' azienda e le superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti e delle materie prime,

Il sistema di raccolta delle acque, come proposto negli elaborati progettuali sarà costituito da pozzetti di raccolta, griglie e tubazioni di raccordo che convogliano ai pozzetti di decantazione aventi il compito di sedimentare le polveri e separare gli eventuali oli rispettivamente:

- Aree relative alla gestione dei rifiuti
- Aree Impianti.

### Area Gestione Rifiuti non pericolosi:

Per le aree soggette alla gestione dei rifiuti da demolizione, alla gestione R 5 ed al settore di conferimento è prevista una **pavimentazione impermeabile** (battuto di cemento), pertanto:

- le acque di prima pioggia raccolte dai pozzetti caditoia arriveranno al pozzetto scolmatore ed attraverso l'uso di due valvole temporizzate (primi 15 minuti), saranno veicolate verso **la vasca interrata B)** di sedimentazione e accumulo per il successivo smaltimento (tempo di accumulo 14 giorni per i primi 15 minuti di pioggia). avente la capienza di 35 mc e **la vasca fuori terra A)** di sedimentazione e accumulo per il successivo smaltimento (tempo di accumulo 14 giorni per i primi 15 minuti di pioggia). avente la capienza di 30 mc;

- le acque provenienti dalle aree non pavimentate ma stabilizzate, saranno convogliate verso il pozzetto di raccolta munito di decantatore e separatore di olii e successivamente avviate sempre alla vasca interrata B) di prima pioggia e mediante sfiato sommitale la stessa passerà alla **vasca interrata C)** che è dimensionata per contenere circa 43 mc;
- le acque di dilavamento o quelle di seconda pioggia, di durata maggiore ai 15 minuti, saranno avviate dalle stesse valvole temporizzate, al pozzetto scolmatore di accumulo che le orienterà verso la **vasca interrata C)** per la gestione delle acque della stessa area di cui si opererà il riutilizzo.

Per eventi di proporzioni eccezionali nell'area gestione rifiuti si realizzerà il pozzo perdente P1 con una superficie perdente di 9,42 mq. al quale sarà affidato il compito della dispersione nel terreno delle acque meteoriche o depurate di seconda pioggia.

#### **Aree Gestione Impianti**

Nelle aree soggette alla gestione dell'impianto di conglomerati bituminosi, di conglomerati cementizi e di frantumazione inerti per le superfici scoperte è prevista una **pavimentazione impermeabile** (battuto di cemento). La raccolta delle acque in dette superfici scoperte sarà delimitata da dissuasori orizzontali (dossi) e mediante adeguata pendenza veicolate alle griglie di raccolta ed ai pozzetti di confluenza:

- le acque di prima pioggia raccolte dai pozzetti caditoia arriveranno al pozzetto scolmatore ed attraverso una valvole temporizzata (primi 15 minuti), saranno veicolate verso la **vasca interrata D)** di sedimentazione e accumulo per il successivo smaltimento e/o recupero (tempo di accumulo 14 giorni per i primi 15 minuti di pioggia). avente la capienza di 19 mc.;
- le acque di dilavamento o quelle di seconda pioggia, di durata maggiore ai 15 minuti, saranno avviate dalle stesse valvole temporizzate che le orienterà verso la **vasca interrata E)** dimensionata per contenere circa 22 mc. per la gestione delle acque delle varie superfici di cui di cui si opererà il riutilizzo.

Per eventi di proporzioni eccezionali nell'area Gestione rifiuti si realizzerà il pozzo perdente P2 con una superficie perdente di 9,42 mq. al quale sarà affidato il compito della dispersione nel terreno delle acque meteoriche di seconda pioggia. Il tutto con la realizzazione di pozzetti di ispezione e di campionamento per consentire l'analisi dei campioni di acqua prelevati nelle varie fasi del processo di gestione. Il tutto con la realizzazione di pozzetti di ispezione e di campionamento per consentire l'analisi dei campioni di acqua prelevati nelle varie fasi del processo di gestione.

L'area di stoccaggio materie prime e materie R 13 del fresato risultante coperta con un telone impermeabile onde impedirne il contatto delle acque con i materiali depositati. Per detta area è prevista una canaletta di raccolta delle acque piovane, in prossimità del deposito, con trasferimento sul piazzale di raccolta dell'imanto di produzione di conglomerati bituminosi ed invio all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

In conclusione le condutture dello stabilimento, in parte sottotraccia ed in parte in elevazione, sono collegate ad una vasca polmone ed alimentano tutti gli impianti di abbattimento polveri. Le acque, compreso quelle meteoriche, sono convogliate e riutilizzate in circuito chiuso, con pompe di sollevamento e sistemi di contenimento, anche interrati, muniti di vasche di separazione e filtrazione. La vasca Imhoff utilizzata in occasione del rilascio della Concessione in sanatoria (anno 2000) non verrà più utilizzata, e per le esigenze igieniche degli uffici, dell'impianto e dei visitatori saranno utilizzati 3 bagni chimici di cui uno attrezzato per disabili.

**Vista** l'istanza di *Autorizzazione Unica Ambientale* ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 trasmessa dal SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) con nota del 12/07/2019 prot. n. 1632, la quale la ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.n.152/'06 ha chiesto il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.e ii.
- Autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 152/2005 e ss.mm.e ii.
- Autorizzazione messa in riserva R13 e recupero R5 di Rifiuti non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii..
- Valutazione di impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

**Esaminata** la documentazione tecnico-amministrativa in premessa citata e preso atto che la ditta dal 2016 ha sospeso tutte la attività, pertanto, lo stabilimento ed i relativi impianti non sono un funzione come dichiarato nella documentazione trasmessa;

**Visto** l'art. 2 del sopra citato D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. n. 19/GAB dell'11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:  
 polveri totali (PTS): 20 mg/Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le altre aree:  
 polveri totali (PTS): 40 mg/Nm<sup>3</sup> (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

**Ritenuto** di dover procedere alla revoca dei precedenti provvedimenti autorizzativi D.R.S. n. 473 del 21/06/2007 (Impianto produzione Conglomerati Bituminosi) e D.D. n. 21 del 03/03/2011 (Impianto di Frantumazione, Vagliatura e Selezione Inerti) in quanto il presente decreto li unifica in un provvedimento unico;

**Considerato** che sulla base della documentazione progettuale sopracitata l'attività svolta nello stabilimento in esame comporta emissioni convogliate, riconducibili ai previsti medi impianti di combustione esistenti e nuovi di cui all'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con i seguenti punti di emissione

1. Punto **E<sub>1</sub>** per le emissioni delle polveri prodotte dal Riscaldatore **GARIONI NAVAL modello TH** alimentato ad olio diatermico **avente potenza termica nominale massima pari a 4,14 Mw**, impiegato nella miscelazione di inerti e bitume ed inglobato e nella torre dell'impianto comprendente due filtri di tessuto a maniche con scambiatori aria aria ermeticamente chiusi e posti in depressione; (**ammette un tenore di zolfo più eleva**);
2. Punto **E<sub>2</sub>** per le emissioni delle polveri dall'esistente impianto di produzione bitume provenienti dalla **Caldia Oleotermica modello TH 600** alimentata con olio combustibile B.T.Z. (olio denso a basso contenuto di zolfo) **avente potenza termica nominale pari a 0,639 KW** comprendente un bruciatore a due fiamme marca GENERAL BRUCIATORI;
3. Punto **E<sub>1 SF</sub>** per le emissioni delle polveri prodotte dall'esistente impianto produzione conglomerato cementizio presso l'ingresso e lo sfiato dei silos nelle fasi di dosaggio, carico e scarico **costituito da filtri di tessuto a maniche** con scambiatori aria aria.

**Ritenuto** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e per lo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza artt. 113 e 124 del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm. ii nonché dell'art. 40 della legge regionale n. 27/'86 per l'impianto di trattamento delle acque di dilavamento che è a ciclo chiuso, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 in oggetto;

**Ritenuto** altresì di considerare il presente parere e la conseguente Autorizzazione Unica finale, suscettibili di revoca o modifica ed in ogni caso subordinati alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Per quanto sopra visto, ritenuto e considerato **Questo Ufficio** per gli aspetti di specifica propria competenza, **rilascia parere endoprocedimentale favorevole alla autorizzazione alla messa in riserva R13 e recupero R5 di Rifiuti non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 e del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e all'autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 152/06 s.m.i. e dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 nell'ambito della procedura A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per lo stabilimento in ditta Mediterranea Costruzioni s.r.l sito in C/da Camicia s.n.c. del Comune di Barcellona P.G. (ME) nel rispetto dei seguenti limiti di emissione e prescrizioni:**

### **Valori Limiti di Emissione**

P. E	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Potenzialità	Inquinante	V L E (mg/Nm <sup>3</sup> )	
<b>E<sub>1</sub></b>	Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolati con <b>utilizzo di bitume vergine</b> ; *Uscita filtro a maniche gas esausti forno essiccatore inerti e vapori mescolati con <b>utilizzo di c.d. fresato</b> ;	35819	4,14 Mw	Polveri <sup>1</sup>	20	*16,3
				Ossidi di zolfo <sup>1</sup>	1700	*1221,7
				COV NM (come COT)	In funzione delle classi e soglie di rilevanza	
				Monossido di carbonio <sup>2</sup>	500	*400
				I P A	0,1	*0,1
				Nichel	1	*0,5
Vanadio	5					

P. E	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Potenzialità	Inquinante	V L E (mg/Nm <sup>3</sup> )	
<b>E<sub>2</sub></b>	Uscita filtro a maniche gas esausti <b>caldaia</b> per mantenere il bitume liquido	683	0,639 Mw	Polveri <sup>1</sup>	50	
				Ossidi di zolfo <sup>1</sup>	150	
				Ossidi di azoto <sup>1</sup>	500	

P. E	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Potenzialità	Inquinante	V L E (mg/Nm <sup>3</sup> )
E <sub>1 SF</sub>	Uscita filtro a maniche gas esausti ingresso e sfiato dei silos Conglomerato Cementizio.	2214		Polveri <sup>1</sup>	<20

*\*Riferimento ai Valori Limite Emissioni in accordo alle disposizioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2. paragrafo 2 del D.M. del 05.02.1998 ss.mm.ii.. I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%;*

<sup>1</sup> Riferimento allegato I, parte III, punto 1.2 – parte V del D.Lgs. n. 152/'06;

<sup>2</sup> Il valore proposto è da intendersi come valore di riferimento in accordo alla "SITEB" – Position paper 01/13 ENVIRONMENT" dell'Associazione Bitume Asfalto Stradale del 05.02.2013;

### **Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:**

1. al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalla fase di essiccazione degli inerti e di miscelazione di inerti e bitume, entrambe inglobate nella torre dell'impianto, per cui in riferimento ai valori limite di legge, previsti dal citato allegato 1, parte III punto 12 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.ii.mm., si prevedono il monitoraggio degli inquinanti polveri e ossido di zolfo. Inoltre poiché nel ciclo di produzione sono previste l'introduzione dei materiali recuperati e classificati con i codici CER (170302) e (200301), la valutazione di conformità delle concentrazioni misurate degli inquinanti emessi in atmosfera ai VLE, dovrà essere eseguita in accordo alle disposizioni di cui all'articolo 1 sub allegato 2. Paragrafo 2 del D.M. del 05/02/1998 e ss.ii.mm..
2. i limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle MTD e in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli allegati tecnici di cui al progetto approvato;
3. il Gestore dovrà comunicare, con anticipo di almeno 15 giorni, la data di rimessa in esercizio degli impianti nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. Per un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime e per una durata non inferiore a dieci giorni dovrà essere effettuati almeno due campionamenti, in due date diverse, e le relative analisi per i punti di emissione autorizzati. Entro i 60 giorni successivi, devono essere comunicati alla Città Metropolitana di Messina, alla ST ARPA di Messina ed al Sindaco di Messina i dati relativi alle analisi effettuate;
4. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità semestrale, per le emissioni I.P.A. l'autocontrollo delle emissioni dovrà essere effettuato con periodicità annuale a far data della messa a regime degli impianti e dovrà essere inviata relativa comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Struttura Territoriale (S.T.A. di Messina), alla Città Metropolitana di Messina e alla ST ARPA di Messina.
5. il Gestore per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti e nel rispetto dell'Allegato VI, parte quinta, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;
6. i valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;
7. in riferimento ai valori limiti di legge, previsti dal citato Allegato 1, parte III punto 12 ed alla parte V del D.Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii. si dovrà prevedere il monitoraggio degli inquinanti polveri e ossido di zolfo. In merito all'introduzione nel ciclo produttivo dei materiali recuperati e classificati con i codici CER (170302) e (200301), la valutazione di conformità delle concentrazioni misurate degli inquinanti emessi in atmosfera ai VLE, dovrà essere eseguita in accordo alle disposizioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, § 2 del D.M-05/02/1998 e ss.mm.ii.;
8. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;
9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il Gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;

10. il Gestore è tenuto ad adeguare i medi impianti di combustione esistenti (dotati di **punti di Emissione E1, E2 ed E1 SF**) in conformità a quanto previsto dalle pertinenti norme di cui all'art. 273-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla tempistica ed alle procedure previste ai commi 5 e 6;
11. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
12. qualora il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e a all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina entro le successive 24 ore;
13. gli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina, alla ST ARPA di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del Gestore;
14. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dall'ambiente di lavoro. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati;
15. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misurazione descritti nella norma UNI EN 16911-1:2013.
16. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lgs. n. 31/'08 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature.
17. qualora le norme tecniche sopra riportate non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportuna documentate) e, comunque, concordate con la S.T. ARPA di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o, comunque, pertinente sia modificata/integrata, il Gestore dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione, si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente;
18. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) S.T.A. di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
19. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
20. ai sensi dell'art. 272-bis del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., considerato che l'impianto produttivo di produzione conglomerati bituminosi rientra tra le categorie produttive con potenziali emissioni odorigene, il Gestore, entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre un Piano di monitoraggio degli odori che preveda il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse. Tale Piano dovrà fare riferimento ai metodi di campionamento e analisi previsti dal documento "*Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi*", approvato dal Consiglio nazionale SNPA del 3 ottobre 2018 e adottato con delibera n. 38/2018, e dovrà definire in accordo con ARPA Sicilia S.T. di Messina, le modalità di esecuzione del campionamento, di analisi dei campioni prelevati e di valutazione dei risultati. Il Piano di monitoraggio dovrà essere approvato da ARPA Sicilia S.T. di Messina; il Gestore dovrà relazionare su tali attività di monitoraggio

trasmettendo un report alla S.T.A. di Messina di questo Dipartimento, alla Città Metropolitana di Messina e da ARPA Sicilia S.T. di Messina, per la valutazione dei risultati;

21. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di A.U.A. deve essere comunicata oltre che alla S.T.A. di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
22. dovrà essere realizzata la piantumazione di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo, su tutto il perimetro dell'impianto in modo da realizzare una barriera di protezione;
23. il rispetto dei codici CER DM 05/02/1998 (giusta iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori rifiuti rilasciato dalla ex Provincia di Messina al n. 92/'10);
24. i rifiuti non pericolosi da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate e/o riconducibili;
25. i cumuli di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante di protezione con appositi sistemi di copertura anche mobili;
26. i prodotti finali dell'impianto di depurazione delle acque di dilavamento (acque oleose residue e/o fanghi) in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite tramite ditta specializzata;
27. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;
28. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii., in particolare:
  - le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
  - le aree non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi ed i cumuli di materiale poi stoccati all'interno dello stabilimento, nei periodi estivi e/o secchi, dovranno essere mantenute umide tramite bagnatura con irrigatori a pioggia fissi o mobili;
  - i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.);
- 27 il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina. e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed all'Area 2 – S.T.A. di Messina di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
- 28 i pozzetti d'ispezione dell'impianto di depurazione delle acque dovranno restare a disposizione dell'Autorità preposta ad effettuare i controlli;
- 29 é fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- 30 gli Organi di Controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. ARPA di Messina) effettueranno il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;
- 31 in caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/'13 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi del comma 2 dell'art. 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/'13 ss.mm.ii.;
- 32 la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
- 32 il Gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fine di garantirne la perfetta efficienza secondo le indicazioni del fornitore e in accordo alle condizioni di utilizzo;
- 34 per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II, degli allegati alla parte V del D.Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii..

**Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n. 152/’06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, 12/03/2020

Il Dirigente dell’U.O.B. STA 2 – ME

Arch. Santo Campolo



Il Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale – ME

Ing. Giampaolo Nicocia



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

**VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti**

Via San Paolo, 98124 Messina - Tel. 0907761957 – fax 0907761958

protocollo@pec.prov.me.it

**Prot. n. 12 Data 30/12/2019**

## PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 12 DEL 30/12/2019

**Oggetto:** Ditta "MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.r.l." – Nuova iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori rifiuti, al n. 09/2019, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento ubicato in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
- "all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, all'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 sub-allegato 1 e 2 sub-allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C) della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;

- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all'art. 190 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il D.M.A. 17 novembre 2005, n. 269 e ss.mm. ii. recante “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- VISTO** il D.M.A. n. 120 del 2014, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambienti dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione dei relativi diritti annuali”;
- VISTO** il D. Lgs n. 151 del 25/07/2015 e ss. mm. ii, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche A.E.E.), nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, sul "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- VISTA** la Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare il Ministero dell’Ambiente n. 1121 del 19/01/2019, che revoca e sostituisce la precedente Circolare del Ministero del’Ambiente n. 4064 del 15/03/2018, fornendo le nuove “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi;
- VISTO** il D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, recante “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184 ter, comma 2, D. Lgs n. 152/2006;
- VISTO** il D.M.A. n. 120 del 2014, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambienti dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione dei relativi diritti annuali;
- VISTA** l’autorizzazione alle emissioni prodotte dall’impianto di frantumazione inerti rilasciata con D.D. n. 21 del 03/03/2011, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/06, dalla Provinciale Regionale di Messina, 5° dipartimento 1° Ufficio Dirigenziale, oggi “Città Metropolitana di Messina e già denominata “Libero Consorzio”, la cui scadenza è di anni 15 dalla data di emissione dello stesso provvedimento;
- VISTA** l’autorizzazione di cui al D.R.S. n. 473 del 21/06/2007 del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (Servizio 3 – Prevenzione Dell’inquinamento Atmosferico), con la quale è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs n. 152/06, alla ditta Mediterranea Costruzioni S.r.l., l’autorizzazione alle emissioni prodotte dall’impianto di conglomerati bituminosi da svolgere in C. da Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G., la cui scadenza è di anni 15 dalla data di emissione dello stesso provvedimento;
- VISTO** il parere favorevole idraulico di fattibilità, prot. n. 80627 del 11/04/2019, reso dal Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico sul progetto proposta dalla ditta che trattasi, relativo alla rimozione e ricostruzione ad una distanza di m. 10,00 del muro d’argine dei corpi di fabbrica denominati “Capannone” e “Laboratorio Prove”, per i quali il Comune di Barcellona P.G. (ME) ha rilasciato Concessione Edilizia in Sanatoria n. 393/2000 del 29/12/2000;

- VISTA** la PEC del 12/07/2019 ss.mm.ii., assunta al protocollo generale in data 22/07/2019 al n. 22542/19, con la quale il SUAP del Comune di Barcellona P.G. ha trasmesso istanza della ditta "MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.r.l.", volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c) e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii., concernente, in particolare, l'iscrizione al Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, nello stabilimento ubicato in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME);
- VISTO** il verbale di acquisizione atti, prot. n. 236 del 13/12/2019, con il quale si è proceduto ad acquisire documentazione integrativa, di seguito indicata, relativa al procedimento AUA di cui alla PEC del 12/07/2019 in itinere:
- 1) Relazione tecnica integrativa, riguardante:
- 1.1 collocazione dell'impianto, con particolare riferimento alle superficie occupate dagli impianti di frantumazione materiali inerti, confezionamento conglomerati cementizi e bituminosi, comprese le potenziali di trattamento (giornaliero ed annuale) degli stessi;
- 1.2 rimodulazione delle potenzialità annuale delle tipologie di rifiuti da sottoporre alle attività di messa in riserva R13 autonoma e di recupero R5, secondo le disposizioni di cui all'allegato 4 del D.Lgs n. 152/06;
- 2) planimetria catastale aggiornata in scala 1:2000 e sovrapposizione grafica tra detta planimetria e l'aereofotogrammetria dell'impianto in scala 1:100;
- 3) copie dei versamenti, così distinti:
- il primo di € 180,76 per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (tassa governativa);
  - l'altro di € 51,65 relativo ai diritti di iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui al D.M.A. n. 350/98, per la classe VI per una quantità complessiva di 2.700 t/a;
- VISTA** la PEC del 13/12/2019, acquisita al protocollo generale in data 17/12/2019 al n. 39164/19, con la quale l'Ing. Venuto Salvatore, per conto della ditta "Mediterranea Costruzioni S.r.l.", con riferimento al tavolo tecnico del 04/12/2019 presso gli uffici di questa Direzione Ambiente concernente le criticità evidenziate nella documentazione allegata alla suddetta istanza AUA, ha trasmesso gli atti già acquisiti in data 13/12/2019;
- VISTA** la PEC del 16/12/2019, acquisita al protocollo generale in data 17/12/2019 al n. 39233/19, con la quale l'Ing. Venuto Salvatore ha trasmesso per conto della ditta "Mediterranea Costruzioni S.r.l.", versamento integrativo per l'attività di messa in riserva autonoma R13;
- VISTA** la PEC del 20/12/2019, acquisita in pari data al protocollo generale al n. 39817/19, con la quale il SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) ha trasmesso per conto della ditta "Mediterranea Costruzioni S.r.l.", la documentazione già trasmessa dalla stessa con PEC del 12/12/2019;
- VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 27/12/2019 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti ed Autorizzazione, dalla quale risulta che la documentazione presentata dalla ditta soddisfa i requisiti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, presso lo stabilimento ubicato in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME);
- VERIFICATO** che la ditta è in regola con i versamenti per l'anno 2019 di cui al D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, effettuati rispettivamente in data 13/12/2019 (R5) e in data 16/12/2019 per l'attività R13 autonoma. L'importo pagato per quest'ultima attività R13 corrispondente alla classe VI del DMA n. 350/98 - *nella considerazione che nelle procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216 del D.Lgs n. 152/06 e al D.M.A. n. 350/98 non è disposto alcun pagamento frazionario, relativamente ai mesi ricompresi dalla data di iscrizione al 31 dicembre dell'anno di riferimento* - per analogia a quanto disposto dall'art. 24 comma 4 del D.M.A. n. 120 del 03/06/2014, si ritiene congruo il suddetto pagamento entro il 31/12/2019, ovvero l'importo intero corrispondente alla classe I del DMA n. 350/09 deve essere effettuato entro il 30/04/2020;

- VERIFICATO** che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;
- VISTA** la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norma in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
- VISTA** la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;
- VISTA** la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";
- VISTO** l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTO** l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;
- VISTO** l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo Statuto Provinciale.

**Per le motivazioni sopra esposte**

#### **DISPONE**

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione della ditta "MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.r.l." al n. 09/2019 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di questo Ente, per l'esercizio delle attività di messa in Riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., i cui dati sono i seguenti:
- Sede legale: Barcellona P.G. (Me) - Contrada Camicia snc;
  - Sede stabilimento: Barcellona P.G. (ME) – Contrada Camicia snc;
  - Legale Rappresentante: VENUTO GIACOMO, nato a Barcellona P.G. (ME) il 24.08.1982 ed ivi residente in via Caltanissetta n. 35 – Codice Fiscale <VNTGCM62M24A638N>;
  - Codice fiscale – Partita IVA.: 01296990839;
  - Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 19/02/1996 al REA n. 115032;
  - Pos. INPS: 4802651116; Pos. INAIL: 81016179/97;
  - Responsabile Tecnico: BUCCA ANTONINO, nato a Merì (ME) il 07.07.1967 ed ivi residente in viale Dell'Immacolata n. 45– Codice Fiscale <BCCNNN67L007F147S>;
  - Codice Attività Economica: 47.27.0;

**EMETTERE** nuovo provvedimento di iscrizione relativo alla ditta "MEDITERRANEA COSTRUZIONI S.r.l.", per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, presso lo stabilimento ubicato in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME);

**STABILIRE** che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), deve essere effettuato secondo i dati di cui alla citata relazione istruttoria, che richiama le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm. ii. e relativi decreti di attuazioni;

**STABILIRE** che il presente provvedimento, costituisca parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

**AUTORIZZARE** l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 (all. C D.lgs n. 152/06) nello stabilimento ubicato in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G.(ME), relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti i non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

#### R13 MESSA IN RISERVA (a servizio R5)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q. tà/anno tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ....	[170904]	400
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302][200301]	1300
7.31 bis	Rifiuti di terre e rocce da scavo	[170504]	1000
per una quantità complessiva annuale pari a ton. 2.700 a servizio dell'attività di recupero R5.			

#### R5 RECUPERO/RIUTILIZZO DI SOSTANZE INORGANICHE

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ....	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904] [200301]	400
7.6	Conglom, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302]	1300
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	1000
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 2700 prevista alla classe VI del D.M.A. n. 350/98.			

### R13 MESSA IN RISERVA AUTONOMA

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
4.1	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	3.500
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non ....	[170904]	67.360
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010410][010413][010408] [101201] [101208]	10.000
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici rudi smaltati e cotti	[101201][101206][101208]	15.000
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302][200301]	97.870
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d'opera	[170508]	10.000
7.31 bis	Rifiuti di terre e rocce da scavo	[170504]	47.760
13.6	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[060699][061101][061199] [100105][100107] [101210]	7.110
<b>per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 258.600 prevista alla classe I del D.M.A. n. 350/98.</b>			

**DISPORRE** che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi e (allegato C del D. Lgs n. 152/06 nello stabilimento ubicato in Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G.(ME), avente una superficie di circa 21.484 mq, ricadente in Zona "E1" Agricola produttiva e censita in catasto comunale al foglio di mappa n. 5 particelle nn. 26,28,327,328,350,400,547,610,726,730,731,871,869 venga effettuato secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "Mediterranea Costruzioni S.r.l." agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle. Nella fattispecie, la gestione dell'attività di recupero R5 e di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) deve essere svolta in apposite aree, ricadente nella particella 28 del foglio di mappa n. 5, nel rispetto degli elaborati progettuali presenti, come di seguito indicata:

#### **Attività recupero R5**

L'attività di recupero R5 verrà svolta tramite l'utilizzo di tre impianti, come di seguito indicati:

**1. Impianto di frantumazione**, Marca <FINLAY>, già autorizzato per le emissioni in atmosfera dall'ex Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana) con D.D. n. 21/11 del 03/03/2011, avente validità 15 anni, esclusivamente per materiale da cava, collocato su una superficie scoperta di circa 1150 mq. Lo stesso, adesso verrà autorizzato per la frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 45 tonnellate per un complessivo giornaliero (stimata da 4-5 ore al giorno) pari a circa 225 tonnellate/giorno;
- potenzialità annuale (stimata su 20 gg al mese e 10 mesi all'anno) pari a 45.000 t/a;

**1.1.2 Impianto per la produzione di conglomerato bituminoso**, marca <SIM Società Italiana Macchine>, autorizzato per le emissioni in atmosfera dal Dipartimento Regionale

Territorio ed Ambiente con D.R.S. n. 473/2007 del 01/06/2007, avente validità 15 anni posto su una superficie scoperta di circa 1.100 mq. Lo stesso, presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 85 tonnellate per un complessivo giornaliero (stimata da 4-5 ore al giorno) pari a circa 425 tonnellate/giorno;
- potenzialità annuale (stimata su 20 gg al mese e 10 mesi all'anno) pari a 85.000 t/a;
- materie prime o prime seconde utilizzabili:
  - pietrisco/sabbia/pietrisco  $\phi$  da 0 a 8 mm=10.000 ton/anno;
  - scarifica di asfalto fresato o in blocchi;
- percentuale materia prima seconda da rifiuti:
  - max 20% a freddo; - max 25% a caldo;

**2. Impianto per la produzione di conglomerato cementizio**, marca <SIMEM>, posto su una superficie scoperta di circa 350 mq. Lo stesso, presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 85 tonnellate per un complessivo giornaliero (stimata da 4-5 ore al giorno) pari a circa 425 tonnellate/giorno;
- potenzialità annuale (stimata su 20 gg al mese e 10 mesi all'anno) pari a 85.000 t/a;
- materie prime o prime seconde utilizzabili:
  - pietrisco/sabbia/pietrisco
    - $\phi$  da 0 a 8 mm = 10.000 ton/anno;
    - $\phi$  da 8 a 15 mm = 4.500 to/anno;
    - da 15 a 20 mm =3.300 ton/anno;
  - percentuale materia prima seconda da rifiuti: max 20% a freddo;

### **3. Potenzialità autorizzata**

L'attività di recupero R5, essendo stata avviata dopo l'entrata in vigore del D. Lgs n. 4/2008 del 16/01/2008, di modifica del D. Lgs n. 152/06, come in premessa indicato, non può superare il trattamento di 10 ton/giorno di rifiuti non pericolosi, rispetto a quella indicata per tipologia di impianto. Pertanto, la potenzialità annuale, considerando 270 gg lavorativi per anno, è di 2700 tonn;

#### **Attività di messa in Riserva R13 (autonoma e a servizio R5)**

Per tale attività di messa in riserva R13 è stata individuata un'area, pari a circa 5684 mq, suddivisa in nr. 4 settori:

a) settore di conferimento rifiuti in entrata, pari a circa 134,00 mq, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 280,00 mc, ovvero pari a ton 428,80;

b) settore di deposito e di messa in riserva, pari a circa 5550,00 mq, suddiviso in 5 settori di seguito indicati:

- circa mq 300 per la tipologia 4.1 rifiuti di scorie provenienti dall'industria della metallurgia>, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 600,00 mc, ovvero pari a ton 960,00;

- circa 230,0 mq per la tipologia 7.1 rifiuti da demolizione e costruzione, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 460,00 mc, ovvero pari a ton 736,00;

- circa mq 137 per la tipologia 7.2 rifiuti inerti da cava, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 274,00 mc, ovvero pari a ton 438,40;

- circa mq 18 per la tipologia 7.3 rifiuti di sfridi e scarti di prodotti ceramici..., con potenzialità giornaliera effettiva di circa 216,180 mc, ovvero pari a ton 346,88;

- circa mq 595,80 per la tipologia 7.6 rifiuti di scarifica, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 1191,60 mc, ovvero pari a ton 190,60;

- circa mq 192 per la tipologia 7.11 rifiuti di pietrisco tolto d'opera, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 384,00 mc, ovvero pari a ton 614,40;

- circa mq 228,80 per la tipologia 7.31bis rifiuti di terre e rocce di scavo, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 457,60 mc, ovvero pari a ton 732,16;

- circa mq 300,00 per la tipologia 13.6 rifiuti di gessi chimici da desolfurazione, con potenzialità giornaliera effettiva di circa 600,00 mc, ovvero pari a ton 960,00;

c) deposito temporaneo, pari a circa mq 108,00, per i rifiuti speciali (ferro-plastica-legno) prodotti dall'attività R5;

d) settore selezione visiva, pari circa 51,65 mq, per la conformità dei rifiuti in entrata di ispezione visiva (circa 51,65);

e) settore rifiuti non conforme, pari circa 80,70 mq;

f) la restante superficie, rispetto a quella dedicata alle attività di gestione rifiuti R5 ed R3, di circa 12.700 mq a servizio dell'attività dell'impianto;

1. La potenzialità giornaliera di stoccaggio dei rifiuti in entrata è di circa ton. 3422, mentre quella annua, stimata su circa 200 giorni lavorativi, è di circa ton. 684.400;

2) le prescrizioni di cui alle suddette autorizzazioni (regionali e provinciali) alle emissioni in atmosfera dei citati impianti, di seguito indicati:

▪ D.D. n. 21 del 03/03/2011 (ex Provincia Regionale di Messina) - impianto di frantumazione inerti e di rifiuti inerti;

▪ D.R.S. n. 473 del 21/06/2007 (Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - impianto di conglomerati bituminosi);

3) le prescrizioni che verranno riportate nel provvedimento A.U.A. da parte del Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

**DISPORRE** che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Barcellona P.G. (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

**DISPORRE** che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Barcellona P.G. (ME), secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

**DISPORRE** che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm. ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1 (50 ton/a) - 7.6 (50 ton/a) - 7.31 bis (1000 ton/a), prima del loro impiego per lavori di: rilevati e sottofondi stradali - costruzioni stradali e piazzali industriali e recuperi ambientali (se previsti dall'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06), devono essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati-sottofondi stradali-piazzali industriali e recuperi ambientali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06 già incluse in quelle autorizzate nella soprastante tabella R5;

2) che le materie prime seconde (m.p.s) "oggi prodotti" ottenute dal trattamento R5 devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche dei prodotti (ex materie prime seconde) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

3) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

4) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento dei diritti e termini di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M.A. N. 350/98, comporta la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatore rifiuti di questo Ente e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

5) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla

Presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione;

**DISPORRE** che l'esercizio dell'attività di messa in Riserva R13 (autonoma ed a servizio R5) e di recupero R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nelle soprastanti tabelle R13 ed R5, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME) in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi;

**DISPORRE** che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 e di rifiuti non pericolosi, fatti salvi "*ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali*", al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06", **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) *parte quarta*, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) *parte III*, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

c) *parte V*, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";

5) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019, che revoca e sostituisce la precedente Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15/03/2018, fornendo le nuove "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

**DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa Direzione Ambiente;

**DISPORRE** la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente dell'AUA, il cui presente provvedimento è parte integrante della stessa autorizzazione, da parte del competente SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME), di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

**PRESCRIVERE** che l'inizio delle operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 e di rifiuti non pericolosi, resta subordinato alla produzione di:

a) perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere così come riportate negli elaborati progettuali presenti agli atti di

questa Direzione Ambiente, secondo i tempi e le modalità previste nel provvedimento A.U.A. in corso di rilascio>;

b) alla verifica sui luoghi parte dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione Ambiente, nell'ambito delle competenze di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06;

c) attestazione di pagamento integrativa diritti iscrizione per l'attività di recupero R5, cl I, ai sensi del D.M.A. n. 350/98;

**DISPORRE** che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) **alla diffida e sospensione** per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) **alla revoca del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

**DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al Decreto Lgs n. 152/06 e ss.mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

**DARE ATTO** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

**DARE ATTO** che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

**DISPORRE** che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

**DARE ATTO** che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

**AVVERSO** il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni; al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 30/12/2019

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti  
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti  
Dott.ssa Concetta Sarlo



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 416 del 07/04/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 354 del 10/04/2020

Direzione: V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio: TUTELA ARIA E ACQUA

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° 9/2020 a favore della Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.**, per l'esercizio delle attività di produzione di conglomerati cementizi, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolte nello stabilimento sito in C.da Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n°59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.Lgs. n° 183 del 15.11.2017;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza trasmessa dal SUAP territorialmente competente con nota protocollo n° 1632/2019 del 12.07.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22542/19 del 15.07.2019,

- volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lettere a), c), g) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii. a favore della Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.**, per l'esercizio delle attività di produzione di conglomerati cementizi, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolte nello stabilimento sito in Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME);
- VISTO** il D.A. n° 157/17 del 18.03.97 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (ARTA) ha autorizzato la Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.** per l'attività di produzione di conglomerati cementizi, atto ancora in corso di validità in quanto la Ditta ha inoltrato all'ARTA richiesta di rinnovo in data 30.12.2011 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 281 del D.Lgs. n° 152/06;
- VISTO** il D.A. n° 473 del 21.06.2007 con il quale l'ARTA ha autorizzato la Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.** per l'attività di produzione di conglomerati bituminosi ed ancora in corso di validità;
- VISTO** la D.D. n° 21 del 03.03.2011 con la quale questo Ente ha rilasciato l'autorizzazione alla Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.** per le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di frantumazione, vagliatura e selezione inerti da cava ed ancora in corso di validità;
- VISTO** il verbale della Conferenza dei servizi n° 9cds del 10.09.2019, convocata da questa Direzione con nota protocollo n° 23445/19 del 22.07.2019, durante la quale, avendo la STA di Messina richiesto chiarimenti ed integrazioni documentali, si decide di concedere alla Ditta un periodo di 25 giorni per produrre quanto necessario. Nel corso della stessa Conferenza, inoltre, sono stati invitati gli Uffici Tecnici del comune di Barcellona P.G., non intervenuti, ad esprimere con solerzia i pareri di merito;
- CONSIDERATE** le integrazioni documentali richieste, trasmesse dalla Ditta, tramite SUAP, con note assunte al Protocollo generale di questo Ente ai nn° 28931/19 del 24.09.2019 e 30552/19 del 03.10.2019, dalle quali si prende atto che la Ditta ha programmato una fase di manutenzione, revamping e riorganizzazione delle performance produttive ed ambientali delle singole aree presenti nello stabilimento al fine di rispettare quanto richiesto dalla STA;
- VISTO** il parere urbanistico favorevole rilasciato dall'Ufficio Tecnico IV Settore del Comune di Barcellona P.G. (ME) con nota prot. n° 46906 del 14.10.2019, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 31745/19;
- VISTO** il parere favorevole, che conferma l'assenza di scarichi in pubblica fognatura, ed il N.O. acustico rilasciato dall'Ufficio tecnico V Settore del Comune di Barcellona P.G. (ME), con nota prot. n° 50984 del 06.11.2019, trasmessa tramite PEC in data 05.12.2019 ed assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 37691/19;
- VISTO** il Provvedimento n° 12 del 30.12.2019 di iscrizione al Registro Provinciale dei Recuperatori rifiuti al n° 09/2019 della Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.** per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTE** le ulteriori integrazioni documentali della Ditta richieste dalla STA di Messina, trasmesse tramite SUAP con note assunte al Protocollo generale di questo Ente ai nn° 5937/20 del 20.02.2020 e 6907/20 del 27.02.2020;
- VISTO** il parere di merito rilasciato dalla STA di Messina con nota protocollo n° 15327 del 12.03.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 9036/20 del 17.03.2020, che si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- PRESO ATTO** che la richiesta iniziale da parte della Ditta di includere il titolo abilitativo di cui alla lettera a) del D.P.R. n° 59/13 relativo agli scarichi delle acque reflue, decade in quanto con la nuova sistemazione e riorganizzazione delle attività produttive ricadenti nello stabilimento la gestione delle acque (sia quelle industriali sia quelle meteoriche e dilavamento dei piazzali) avviene a ciclo chiuso;
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli art. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei

- dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 12.07.2019.

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

l’**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Mediterranea Costruzioni s.r.l.**, ai sensi del comma 1 lett. c), e) e g) dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per le attività di produzione di conglomerati cementizi, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolte nello stabilimento sito in C.da Contrada Camicia snc nel Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** La Ditta dovrà attenersi a quanto riportato nel parere della STA di Messina (All. 2) ottemperando a tutte le prescrizioni in esso riportate, in particolare il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera e alla periodicità degli autocontrolli.

**Art. 2)** Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all’interno dell’area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di irrigazione e nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all’interno che all’esterno dello stabilimento.

**Art. 3)** La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della rimessa in esercizio darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina indicando, altresì, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell’arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall’avvenuta misurazione, come chiarito dall’art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06.

**Art. 4)** La Ditta dovrà effettuare la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione, alla STA di Messina e all’ARPA S.T. di Messina, almeno 15 giorni prima, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l’attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate, secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25.08.2000 e dall’Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

**Art. 5)** Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 12 del 30.12.2019, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 1), rispettando le prescrizioni in esso riportate.

**Art. 6)** Il gestore dovrà rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 7)** La presente autorizzazione ha la durata di quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 8)** Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

**Art. 9)** Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

**Art. 10)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

**Art. 11)** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

**Art. 12)** Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

**Art. 13)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, agli Uffici tecnici del Comune, all'ARPA S.T. di Messina e alla STA di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 14)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Camicia snc del Comune di Barcellona P.G. (ME).

**Art. 15)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

**Messina, li 07.04.2020**

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)

*I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.*

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Messina, lì 07.04.2020

**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Concetta Cappello  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001  
(D.D. n. 14 del 07/01/2020)**